



REPUBBLICA ITALIANA
TRIBUNALE ORDINARIO DI FORLÌ
SECONDA SOTTOSEZIONE CIVILE
-PROCEDURE CONCURSUALI-

Il Giudice delegato,

Vista la domanda depositata in data 18 dicembre 2023 da [REDACTED] (C.F.

[REDACTED], con

l'ausilio dell'OCC, ai sensi degli artt. 66 e 67 e ss. CCII, contenente proposta di piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore;

preso atto del deposito della documentazione prevista e della relazione dell'OCC ex art. 68, comma 2, CCII;

esaminati gli atti, ha pronunciato il seguente

DECRETO

Per addivenire all'omologa del piano di ristrutturazione proposto dal debitore consumatore, ai sensi dell'art. 70 CCII il Giudice deve previamente valutare la sussistenza delle condizioni di ammissibilità di cui agli artt. 65, 67 e 69 CCII, nonché la completezza della documentazione prodotta a corredo della domanda.

Inoltre, nel caso che occupa, è opportuno valutare la sussistenza dei presupposti di ammissibilità della procedura familiare di cui all'art. 66 CCII.

La norma dispone che possa essere presentato un unico progetto di risoluzione della crisi in due casi: la convivenza o, in via alternativa e non cumulativa, l'origine comune del sovraindebitamento.

Nel caso che occupa è documentale che [REDACTED] e [REDACTED] (che hanno contratto matrimonio nell'agosto 1985) non convivano e non siano parte di un unico nucleo familiare, a seguito di intervenuta separazione dei coniugi.

Tuttavia si può affermare che l'indebitamento abbia origine comune – per tale dovendosi intendere “un intreccio causale del sovraindebitamento” – atteso che la documentazione versata in atti e la relazione del Gestore incaricato portano a ritenere che l'attività di impresa,

svolta da [] sotto forma di impresa individuale, è cessata nel lontano 2009. Invece i debiti prevalenti derivano da finanziamenti personali di entrambi i ricorrenti, in buona parte garantiti dall'altro (allora) coniuge (cfr. docc. 8 e 2), nonché dal debito contratto con ACER a fronte del mancato pagamento dei canoni relativi all'immobile in cui ad oggi vive la sola [] (cfr. doc. 10).

Alla luce di quanto sopra esposto, è ammissibile la domanda formulata ex art. 66 CCII.

In merito alle ulteriori condizioni di ammissibilità, si osserva che i ricorrenti sono pacificamente qualificabili come consumatori ai sensi dell'art. 2, co. 1, lett. e), che qualifica come tale *“la persona fisica che agisce per scopi estranei all'attività imprenditoriale, commerciale, artigianale o professionale eventualmente svolta, anche se socia di una delle società appartenenti ad uno dei tipi regolati nei capi III, IV e VI del titolo V del libro quinto del codice civile, per i debiti estranei a quelli sociali”*.

Si tratta, infatti, quanto alla [] di persona fisica, che non ha mai esercitato impresa commerciale, ma che ha in passato svolto attività lavorative saltuarie ed irregolari (cfr. doc. 4), e che è attualmente titolare di pensione di invalidità di Euro 324,24 mensili (cfr. doc. 7).

[] invece risulta avere svolto attività di impresa in forma individuale, dal 2006 al 2009, dopodiché è stato assunto quale lavoratore dipendente, ed è ad oggi titolare di un reddito da lavoro di circa Euro 1.250,00 netti al mese (cfr. docc. 19).

Non risulta inoltre che i ricorrenti siano già stato esdebitati nei cinque anni precedenti la domanda o abbiano già fruito per due volte dell'esdebitazione.

Non è dubitabile che si trovino in situazione di sovraindebitamento, intesa quale stato di crisi o insolvenza del consumatore definiti rispettivamente dall'art. 2, co. 1, lett. a) come probabilità dell'insolvenza che si manifesta con l'inadeguatezza dei flussi di cassa prospettica a far fronte alle obbligazioni assunte per i 12 mesi successivi e dalla lett. b) come inadempimenti o altri fatti esteriori che dimostrano che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

Quanto alla []

L'indebitamento complessivo ammonta ad Euro 21.314,47 e il patrimonio di cui dispone è composto unicamente da pensione di invalidità, da due autovetture – targate e – non marcianti, nonché da autovettura donata dalla figlia, utilizzata per gli spostamenti.

È inoltre titolare di conto corrente con saldo al 30.11.2023 pari ad Euro 167,23.

È proprietaria di quota di 9/3360 di un immobile ricevuto in eredità sito in Giffoni, Valle Piana (SA), meglio indicato in atti (cfr. doc. 12).

Quanto ad

L'indebitamento complessivo ammonta ad Euro 62.255,87 e il patrimonio di cui dispone è composto da reddito da lavoro dipendente (come sopra quantificato).

È inoltre proprietario di veicolo – targa – utilizzato per gli spostamenti e titolare di conto corrente con saldo attivo, al 30.11.2023 di Euro 11,22.

Non è titolare di immobili.

È dunque evidente che i ricorrenti non siano in grado di far fronte a tali obbligazioni con il proprio patrimonio.

La documentazione a corredo della domanda risulta completa e idonea a consentire una compiuta ricostruzione della situazione economica e patrimoniale del debitore istante.

Sono stati infatti prodotti, come prescritto dall'art. 67, co. 2, CCII, l'elenco:

- di tutti i creditori con l'indicazione delle somme dovute e delle cause di prelazione
- dei beni che compongono il patrimonio,
- degli atti di straordinaria amministrazione compiuti negli ultimi 5 anni
- le dichiarazioni dei redditi degli ultimi tre anni
- gli stipendi, pensioni ed entrate del debitore e del nucleo familiare, con l'indicazione delle spese correnti necessarie per l'ordinario sostentamento della famiglia.

Sulla base di quanto emerge dagli atti prodotti, non ricorre la condizione ostativa di cui all'art. 69, co. 1, ult. periodo, vale a dire che il debitore abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con colpa grave, malafede o frode, atteso che, come evidenziato anche nella relazione dell'OCC, non vi sono elementi per affermare la grave colposità nell'assunzione delle obbligazioni/finanziamenti che hanno generato il sovraindebitamento e ancor meno la presenza di mala fede.

Risulta prodotta la relazione dell'OCC che, ai sensi dell'art. 68, co. 2, CCII deve contenere:

- a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere le obbligazioni;
- b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
- c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda;
- d) l'indicazione presunta dei costi della procedura;

nonché l'indicazione del fatto che, ai fini della concessione del finanziamento, il soggetto finanziatore abbia o meno tenuto conto del merito creditizio del debitore valutato in relazione al suo reddito disponibile, dedotto l'importo necessario a mantenere un dignitoso tenore di

vita. A tal fine si ritiene idonea una quantificazione non inferiore all'ammontare dell'assegno sociale moltiplicato per un parametro corrispondente al numero dei componenti del nucleo familiare della scala di equivalenza dell'ISEE prevista dal regolamento di cui al d.p.c.m. 5 dicembre 2013 n. 159.

Si procede, pertanto, di seguito a riassumere quanto rilevato nella relazione dell'OCC in persona del Gestore dott.ssa SARA PENNACCHI, su ogni punto.

a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dai debitori nell'assumere le obbligazioni:

In ordine all'origine del sovraindebitamento il Gestore segnala che esso origina, essenzialmente, nella necessità dei ricorrenti di ottenere finanziamenti al fine di potere condurre una vita dignitosa, unitamente alla figlia nata dal matrimonio e ad oggi convivente con la madre.

Le difficoltà sono sorte, soprattutto, a fronte della difficoltà di di reperire nuovo e stabile lavoro dopo avere cessato l'attività di impresa individuale (durata dal 2006 al 2009) e a fronte delle precarie condizioni di salute della che, affetta da grave forma di diabete, è stata dichiarata invalida al 75%.

b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità dei debitori di adempiere le obbligazioni assunte:

Sono legate all'insufficienza del reddito e all'incapienza patrimoniale, tenuto conto delle spese necessarie al sostentamento, che il Gestore così inquadra:

Voce di Spesa	Media Mensile	Annuali
Vitto e spese alimentari	€ 180,00	€ 2.160,00
Utenze (Acqua Gas Energia Elettrica Tari)	€ 120,00	€ 1.440,00
Assicurazioni varie (casa)	€ 12,50	€ 150,00
Abbigliamento e calzature	€ 30,00	€ 360,00
Telefono e Adsl	€ 20,00	€ 240,00
Trasporti e carburante	€ 85,00	€ 552,75
Visite, farmaci e spese mediche (ticket)	€ 50,00	€ 2.544,00
TOTALI	€ 497,50	€ 5.970,00

Voce di Spesa (attualmente convivente con altra persona pro quota)	Media Mensile	Annuali
Vitto e spese alimentari	€ 375,00	€ 6.189,00
Utenze (Acqua Gas Energia Elettrica Tari)	€ 150,00	€ 1.800,00
Piano di rientro Acer	€ 167,93	€ 416,00
Abbigliamento e calzature	€ 80,00	€ 960,00
Telefono e Adsl	€ 24,00	€ 288,00
Trasporti e carburante	€ 184,25	€ 2.211,00
Visite, farmaci e spese mediche	€ 100,00	€ 1.440,00
TOTALI	€ 1.081,18	€ 12.974,16

c) la valutazione sulla completezza e sull'attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda:

Il Gestore dell'OCC ha attestato, sotto la propria responsabilità, la completezza e attendibilità

della documentazione depositata e la veridicità dei dati;

d) l'indicazione presunta dei costi della procedura:

I presumibili costi della procedura sono stati indicati in Euro 2.206,34 per compenso dell'O.C.C. e del Gestore, cui andranno aggiunte le spese per la gestione della procedura.

Ai sensi dell'art. 71, co. 4, CCII il compenso sarà liquidato dal Giudice al termine della fase esecutiva, previa verifica che il piano sia stato integralmente eseguito, tenendo conto della diligenza dell'OCC e di quanto eventualmente convenuto con il debitore, con pagamento solo in esito all'approvazione del rendiconto.

In merito al vaglio del merito creditizio:

Il Gestore, sul punto, così argomenta *"Al momento di stipula dei finanziamenti il Sig. [] e la Sig.ra [] erano in grado di far fronte alle obbligazioni in quanto entrambi lavoratori, avendo al momento delle richieste una differente situazione familiare, mentre ora la Sig.ra [] stante l'invalidità riconosciuta, non è più in grado di svolgere mansioni lavorative come allora. Il mancato pagamento puntuale dei prestiti personali è dovuto anche al pignoramento dello stipendio eseguito pro tempore a carico di [] da parte dell'Agente della Riscossione per mancato pagamento dei tributi erariali in anni passati"*.

Per quanto riguarda l'ammissibilità della proposta e del piano, va anzitutto premesso che la proposta di piano formulata dal ricorrente prevede quanto segue:

integrale pagamento dei crediti in prededuzione;

integrale pagamento dei crediti privilegiati;

pagamento dei creditori chirografari nella misura del 3,11%;

Il tutto in un arco temporale di anni quattro, decorrenti dalla data dell'omologa del piano.

Quanto al contenuto, il piano prevede:

- Versamento mensile da parte di [] della somma di Euro 50,00 da valersi anche per i debiti della Sig.ra []
- Vendita di n. 2 autovetture NISSAN MICRA E PEUGEOT per un presumibile valore di realizzo pari ad euro 200,00;
- Corresponsione, da parte di [], dell'ulteriore importo *una tantum* di euro 2.000,00 del proprio TFR.

Non constando la presenza di atti posti in essere in frode ai creditori e potendo allo stato escludersi che il ricorrente abbia determinato la situazione di sovraindebitamento con frode, mala fede o colpa grave, ricorrono le condizioni per aprire la procedura diretta all'omologazione della proposta di piano di ristrutturazione dei debiti e disporre la comunicazione ai creditori.

Va infatti considerato che la ristrutturazione dei debiti del consumatore non richiede che sia messo a disposizione dei creditori tutto il patrimonio e prevede la possibilità di un soddisfacimento anche parziale e differenziato dei creditori; pertanto non costituisce motivo di inammissibilità giuridica la previsione della non inclusione di alcuni beni nel piano.

Se ciò è, come è, deve altresì sottolinearsi che la convenienza della proposta non è sindacabile dal tribunale in presenza del rispetto delle previsioni dell'art. 67 CCII e spetterà pertanto ai creditori ogni valutazione in merito, contestando la convenienza ove ritengano che il loro credito sarebbe soddisfatto nell'alternativa liquidatoria in misura maggiore.

Vista la specifica richiesta del debitore, al fine di non pregiudicare la fattibilità del piano va disposta anche la sospensione del procedimento esecutivo portante R.G. 649/23 Es. Mob.

Vista la specifica richiesta del debitore, vanno disposte le misure protettive a tutela del patrimonio del debitore e dell'attuabilità del piano fino alla conclusione del procedimento.

P.Q.M.

Visto l'art. 70 CCII;

dichiara aperta

la procedura diretta all'omologa del piano di ristrutturazione dei debiti del consumatore presentato da

dispone

che a cura dell'OCC la proposta e il piano, corredati dalla relazione dell'OCC e dal presente decreto siano pubblicati nell'apposita area del sito web del Tribunale e che ne sia data comunicazione a tutti i creditori entro 30 giorni presso le rispettive sedi mediante raccomandata a/r, fax o posta elettronica certificata;

sospende

fino all'esito del procedimento la procedura esecutiva portante R.G. 649/23 Es. Mob.;

dispone

fino all'esito del procedimento il divieto ai creditori di avviare o proseguire azioni esecutive e cautelari sul patrimonio del debitore;

avverte

che il deposito della domanda sospende, ai soli effetti del concorso, il corso degli interessi convenzionali o legali fino alla chiusura della procedura, salvo che per i crediti garantiti da ipoteca, da pegno o privilegio nei limiti di quanto previsto dagli artt. 2749, 2788 e 2855, commi secondo e terzo, c.c.

AVVERTE

i creditori che ricevuta la comunicazione di apertura dell'OCC dovranno comunicare a tale organo un indirizzo di posta elettronica certificata al quale ricevere le successive comunicazioni, con avvertimento che in difetto le stesse saranno effettuate in Cancelleria;

i creditori che nei 20 giorni successivi al ricevimento della comunicazione, potranno presentare eventuali osservazioni alla proposta, inviandole all'indirizzo p.e.c. dell'OCC indicato nella comunicazione;

i creditori che potranno chiedere la revoca delle misure protettive presentando motivata istanza;

dispone

che l'OCC, scaduto il termine per eventuali osservazioni e sentito il debitore, entro i 10 giorni successivi a tale scadenza, riferisca al Giudice delegato mediante relazione da depositarsi telematicamente, indicando anche le eventuali modifiche del piano ritenute necessarie ai fini dell'omologa.

Si comunichi all'OCC che ne curerà la comunicazione al ricorrente.

Forlì, 19 gennaio 2024

Il Giudice
dott. Maria Cecilia Branca